

**A.S.P. DEL RUBICONE**

**SAN MAURO PASCOLI (FC)**

Prot.n. 2641 del 26/11/2019

**CONTRATTO DI CONCESSIONE**

**PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO EDUCATIVO PER MINORI "A.**

**MERLARA" CON SEDE IN SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) CORSO**

**PERTICARI N.71. CIG 7820478E97**

L'anno DUEMILADICIANNOVE (2019), il giorno 26 ( ventisei) del mese di  
NOVEMBRE, in San Mauro Pascoli (FC)

**TRA**

A.S.P. "DEL RUBICONE" (di seguito, "Azienda" e/o Concedente), con sede  
legale in San Mauro Pascoli, Via A.Manzoni, n.19, C.F. e P.IVA  
03729940407 nella persona del Rag. Manuele BROCCOLI, nato a Cesena il  
19/2/1976, in qualità di Direttore Generale, ivi domiciliato per la carica,  
munito di firma digitale, il quale interviene a questo atto esclusivamente in  
nome, per conto e nell'interesse dell'Ente;

**E**

ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA (di seguito "Istituto" e/o  
"Concessionario") con sede legale in Roma, Viale Vaticano, n.90, codice  
fiscale 02501340588 e partita IVA 01066541002 rappresentato per la stipula  
del presente atto da Suor Ricci Mirella, nata a Santarcangelo di Romagna  
(FC) il 12/02/1966 residente a Savignano sul Rubicone (FC), la quale  
interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale  
rappresentante;

**PREMESSO**

- che con deliberazione del 04/03/2019 verbale n.4, il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.P. "DEL RUBICONE" ha stabilito di affidare in concessione il servizio di gestione dell'Istituto A.Merlara, ubicato in Savignano sul Rubicone (FC), Corso Perticari, 71 per il periodo 1/07/2019-30/06/2023 rinnovabile di ulteriori 4 anni ed approvato il relativo capitolato tecnico;

- che con determinazione del Direttore Generale n.20 del 11/3/2019 è stata indetta una procedura negoziata proceduta da indagine di mercato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b), del D.Lgs.n.50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara rappresentato dal canone annuo di € 5.000,00 oltre IVA se e in quanto dovuta;

- che con determinazione del Direttore Generale n.47 del 5/6/2019 è stata disposta l'aggiudicazione della concessione in favore dell'ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA con sede in Roma, in Viale Vaticano, n.90 per un canone dovuto per l'intera durata della concessione (eventuale rinnovo compreso) pari a euro 44.000,00 IVA esclusa, corrispondente al canone annuale di € 5.500,00 IVA esclusa;

- che con provvedimento datato 29/10/2019 prot.n.2462 il Direttore Generale ha attestato che l'aggiudicazione approvata con la suddetta determinazione n.47 del 5/6/2019 è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario;

Tutto ciò premesso fra le parti:

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione.

#### **Art. 2 - Oggetto**

L'A.S.P. "DEL RUBICONE" affida all'ISTITUTO MAESTRE PIE DELL'ADDOLORATA con sede in Roma, nella persona del suo legale rappresentante, il quale dichiara di accettare senza riserva alcuna, in regime di concessione la gestione dell'Istituto A.Merlara sito in Savignano sul Rubicone (FC), Corso Peticari, n.71 comprendenti tutti i servizi e le attività ivi svolte così come descritte e regolamentate nel Capitolato tecnico approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4/3/2019-verbale n.4 e nell'offerta tecnica presentata, atti e documenti che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare e che si intendono integralmente richiamati per relationem e quindi facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

#### **Art. 3 - Durata**

La concessione ha durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino al 30 giugno 2023 con facoltà di essere rinnovata alle medesime condizioni per ulteriori 4 (quattro) anni.

#### **Art. 4 - Prezzo della concessione**

Il canone annuo della concessione è pari ad Euro 5.500,00 (CINQUEMILACINQUECENTO/zero), IVA esclusa, come offerto in sede di gara, e dovrà essere versato al Concedente in un'unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno. Il canone potrà essere adeguato, a partire del secondo anno, con cadenza annuale, applicando l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

#### **Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio**

Il Concessionario è tenuto ad espletare il servizio secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico che si intendono integralmente richiamate e, quindi, inserite nel presente contratto.

Tutte le attività specificate nel presente contratto e nei suoi allegati dovranno essere effettuate dal Concessionario con propria organizzazione, mezzi e personale nel rispetto delle normative vigenti.

Il corrispettivo per il Concessionario, con totale assunzione in capo allo stesso del "rischio operativo" legato alla gestione del servizio affidatogli in concessione, è costituito dal diritto di gestire il servizio medesimo acquisendone i proventi come stabilito dal presente contratto e dall'art.8 del Capitolato tecnico.

#### **Art.6 - Personale**

Il personale educativo impiegato dal Concessionario, compreso quello utilizzato per eventuali sostituzioni, deve essere dotato dei titoli di studio, requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

Deve essere rispettato altresì il rapporto numerico stabilito dalla Delibera G.R. 19/12/2011, n.1904 e successive modificazioni.

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni contenute nell'articolo 9 e 10 del Capitolato tecnico.

#### **Art.7 - Rapporti con l'utenza**

E' cura esclusiva del Concessionario ogni rapporto con l'utenza che usufruisce dei servizi svolto presso l'Istituto nonché con i servizi territoriali con i quali dovrà stipulare apposite convenzioni che definiscono gli importi delle tariffe da applicare alle singole tipologie di prestazioni.

Il Concedente non si farà carico di alcun rapporto con l'utenza né con i servizi territoriali di competenza e non assumerà alcuna responsabilità al riguardo.

#### **Art. 8 - Obblighi a carico del Concessionario**

Il Concessionario dovrà espletare la concessione secondo quanto stabilito nel Capitolato tecnico e si assume gli obblighi, gli oneri e le responsabilità di cui agli articoli 11 e 13 del predetto Capitolato.

#### **Art. 9 - Obblighi a carico del Concedente**

Il Concedente assumerà a proprio carico i seguenti obblighi:

1. la messa a disposizione dei locali, idonei, adeguati allo svolgimento delle attività proprie della comunità e rispondenti alle normative in antincendio e sulla sicurezza.

2. la manutenzione straordinaria dell'immobile e delle pertinenze nonché degli impianti fissi affidati in concessione per l'espletamento del servizio, come previsto all'art. 11, punto l) del Capitolato tecnico.

#### **Art. 10 - Utilizzo dell'immobile e dei beni**

L'immobile sede dell'Istituto "A.Merlara" sito in Savignano sul Rubicone (FC), di proprietà dell'A.S.P. "DEL RUBICONE", è messo a disposizione dal Concedente secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 6 del Capitolato tecnico. L'Azienda concede all'Istituto l'usufrutto del pulmino.

#### **Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il Concessionario si obbliga:

- ad ottemperare agli obblighi verso tutto il personale impiegato nel servizio derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;

- ad osservare le norme in materia contributiva, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni;

- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Concedente resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, così come non si potrà porre a carico dell'Azienda la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'esecuzione del servizio.

Il Concessionario, nello svolgimento del servizio, è obbligato a far tenere al proprio personale un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

#### **Art. 12 - Sicurezza sul luogo del lavoro**

Il Concessionario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, durante lo svolgimento dei servizi in concessione, le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n.81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili, oltre che delle norme del Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro

competente. Dell'attuazione delle norme di sicurezza è totalmente responsabile il Concessionario.

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza.

### **Art. 13 - Obblighi assicurativi**

Il Concessionario si assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e/o cose, di qualsiasi natura, arrecati all'Azienda o a terzi compresi gli utenti del servizio, per fatto del Concessionario o dei suoi dipendenti, volontari, collaboratori e prestatori di servizi in dipendenza dall'esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto l'Azienda da qualsiasi responsabilità connessa.

Il Concessionario, ai sensi dell'art.13 del Capitolato tecnico, per la copertura dei rischi e con i massimali ivi riportati, ha stipulato le seguenti polizze:

- Polizza assicurativa RC Rischi Diversi n.2018/07/6151191 stipulata con Italiana Assicurazioni – Agenzia di Milano Med. D'Oro da rinnovarsi di anno in anno per tutta la durata della presente concessione, comprendente:

a) la copertura dei rischi per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per la Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera (RCO) ivi compresi i lavoratori parasubordinati con i seguenti massimali:

RCT massimale unico per sinistro per persona pari a € 6.000.000,00;

RCO massimale unico per sinistro per persona pari a € 6.000.000,00;

b) la copertura del rischio locativo per i danni materiali cagionati da incendio ed eventi complementari conseguenti a responsabilità del conduttore a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 c.c. il cui massimale deve essere pari ad € 1.650.000,00;

- Polizza infortuni degli utenti stipulata con AIG EUROPE SA

Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Milano, Piazza Vetra n.17

n.IAH0005116/224 con i seguenti massimali:

morte € 150.000,00;

I.P. € 150.000,00 (la franchigia ivi prevista del 3% a carico della Concessionaria);

rimborso spese sanitarie € 5.000,00.

I contratti assicurativi devono avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione; pertanto al termine di ciascuna annualità il Concessionario dovrà presentare all'Azienda la copia delle quietanze/appendici/rinnovi.

L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili; quest'ultimo pertanto è tenuto al completo risarcimento, nei termini e secondo le modalità di cui all'art.13 del capitolato tecnico, in particolare:

- il Concedente sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti o coperti parzialmente dalle polizze assicurative;

- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti al Concedente.

Il Concessionario è tenuto a segnalare immediatamente all'Azienda tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi.

#### **Art. 14 - Garanzia**

Il Concessionario ha costituito, a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, secondo le modalità di cui all'art.16



del Capitolato tecnico, una garanzia pari ad € 11.000,00 mediante fideiussione bancaria n.4007 rilasciata da Romagna Banca Credito Cooperativo, Filiale di Savignano sul Rubicone, che prevede espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l'Azienda si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.

#### **Art. 15 - Penali**

Per le inadempienze o in caso di inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto il Concedente applicherà le penali previste dall'art.18 del Capitolato tecnico, con le modalità ivi espresse.

#### **Art. 16 - Clausola risolutiva espressa**

L'Azienda potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. nei casi previsti all'art.19 del Capitolato tecnico e con le modalità ivi stabilite.

La risoluzione comporterà, in ogni caso, l'incameramento della garanzia definitiva prestata dal Concessionario di cui all'art.14, salvo il maggiore risarcimento del danno.

#### **Art. 17 - Divieto di cessione del contratto**

È fatto divieto alla Concessionario di cedere il presente contratto.

#### **Art. 18 - Subconcessione**

È fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione ai sensi dell'art.17 del Capitolato tecnico.

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art.174 del D.Lgs.n.50/2016; il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri del Concessionario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Azienda.

#### **Art. 19 - Restituzione della struttura e dei beni**

Al termine del presente contratto l'Istituto uscente riconsegnerà i locali, gli impianti, le attrezzature, i mobili e tutti i beni in buono stato di conservazione e funzionamento, incluso quelli sostituiti nel corso della concessione.

Qualora la concessione venisse successivamente affidata ad altro soggetto diverso dal presente Concessionario, quest'ultimo si impegna a fornire l'assistenza necessaria affinché il passaggio alla nuova gestione avvenga con il minor disagio possibile per gli utenti.

#### **Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010, n.136, e successive modificazioni, attraverso l'utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui suddetti conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art.3 della legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il codice C.I.G. da utilizzare nel corso dell'esecuzione del contratto è il seguente: 7820478E97.

L'Azienda verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto il Concessionario si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Azienda.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

#### **Art. 21 - Disposizioni antimafia**

Ai sensi dell'art.88, comma 4, del D.Lgs.n.159/2011 si procede in assenza della comunicazione antimafia sotto condizione risolutiva del presente contratto di concessione in caso di certificata sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del citato D.Lgs.n.159/2011.

#### **Art.22 - Trattamento dei dati personali**

Il Concessionario assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali relativamente alla gestione del servizio oggetto della concessione, conseguentemente è tenuto al rispetto della normativa di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) Regolamento UE n.2016/679 e del D.Lgs.n.101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento. Il Concessionario è responsabile per

l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi in materia di protezione dei dati suddetti.

Il Concessionario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsiasi danno, domanda, pretesa o conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza da parte sua degli obblighi previsti a suo carico dalla sopra richiamata normativa ed eventuali successive integrazioni o modificazioni.

#### **Art. 23 - Domicilio eletto e variazioni societarie**

Ai fini della presente concessione il Concessionario elegge il domicilio presso la sede dell'Istituto A.Merlara, in Savignano sul Rubicone, Corso Perticari, n.71, ove è convenuto che possano essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto.

#### **Art. 24 - Spese, imposte e tasse**

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registro.

Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.2 Parte II del D.P.R. n.131/1986.

#### **Art. 25 - Foro competente**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Forlì.

#### **Art. 26 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al Capitolato tecnico, ai documenti di gara e alle norme di legge applicabili alla materia oggetto del

medesimo, inclusa la normativa regionale di cui alla D.G.R. 19/12/2011, n.1904 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti

Per l'ASP Del Rubicone

Per l'Istituto Maestre Pie dell'addolorata

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Manuele Broccoli

Ricci Mirella

.....  
Il Concessionario dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole previste ai seguenti articoli:

- Art. 4 - Prezzo della concessione
- Art.6 – Personale
- Art. 8 - Obblighi a carico del Concessionario
- Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Art. 13 - Obblighi assicurativi
- art. 15 - Penali
- art. 16 - Clausola risolutiva espressa
- art. 17 - Divieto di cessione del contratto
- Art. 19 - Restituzione della struttura e dei beni
- Art. 25 - Foro competente

San Mauro Pascoli, 26./11/2019

Per l'ASP Del Rubicone

Per l'Istituto Maestre Pie dell'addolorata

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Manuele Broccoli

Ricci Mirella